

MITTENTE

Cognome e Nome: _____

Indirizzo: _____

N° telefono e/o indirizzo e-mail: _____

Luogo e data: _____

Spett.le Società

Spett.le F.I.G.C. - L.N.D.
COMITATO REGIONALE
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
Via Tiziano Vecellio, 8
10126 TORINO

OGGETTO: Svincolo per inattività – Art. 109 Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – di calciatore tesserato con vincolo pluriennale della L.N.D.

Io, sottoscritto, (cognome e nome) _____, (luogo e data di nascita) _____, tesserato per la Società _____, chiedo di essere svincolato d'autorità non avendo preso parte, per motivi a me non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella corrente stagione sportiva.

In attesa delle determinazioni in merito, porgo cordiali saluti.

FIRMA

(per i calciatori minorenni è anche obbligatoria la firma di entrambi i genitori)

INFORMAZIONI PER IL RICHIEDENTE:

- Inviare la richiesta entro il 15 giugno, o nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso;
- Indirizzare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Società di appartenenza e una al Comitato Regionale della F.I.G.C.
- **Nella lettera indirizzata al Comitato Regionale allegare l'originale della ricevuta postale della raccomandata spedita alla Società di appartenenza**

ART. 109 N.O.I.F.
(DECADENZA DAL TESSERAMENTO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE)

Il calciatore/calciatrice "non professionista" e "giovane dilettante", che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

Per ottenere la decadenza dal tesseramento, il calciatore/calciatrice deve inviare richiesta, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.

La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice. L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a.